

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma 1 ed art. 409 c.p.c..**

In data 16 aprile 2018, con la presente scrittura privata in duplice originale,

Tra

L'azienda **STAZIONE SPERIMENTALE IND.PELLI E MATERIE CONCIANTI S.r.l.** P.IVA 07936981211, con sede legale in Napoli alla via VIA NUOVA POGGIOREALE n° 39, in seguito per brevità negli atti definita "Società", in persona del suo legale rappresentante,

e
la Dott.ssa **DELLE DONNE FATIMA** nata a [REDACTED]
[REDACTED] residente/domiciliato in [REDACTED] seguito
definito "collaboratore".

Premesso che

- la società opera nell'ambito della ricerca e sviluppo sperimentale;
- la Società in accordo con la norma ISO 17025 ha l'esigenza di implementare e certificare un sistema di gestione della qualità dei laboratori necessaria per le specifiche iniziative per i servizi analitici derivanti dalla promozione dei servizi aziendali, già in essere presso i vari Distretti Conciari e di imprese utilizzatrici del cuoio;
- con la determina del 30/03/2018 prot. N. 827 il Direttore Generale ha promosso e manifestato l'interesse per l'individuazione di figure aventi requisiti professionali corrispondenti alle attività di laboratorio di cui sopra, per far fronte all'emergenza, nelle more delle borse di studio precedentemente richieste, onde evitare il blocco delle attività delle stesse, accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno in quanto numericamente inesistenti;
- la società, per il corretto espletamento delle attività di lavoro sopra indicate, necessita di affidare la consulenza in laboratorio di analisi chimiche classiche su cuoio e pelli, a soggetti dotati della necessaria capacità, conoscenza, autonomia gestionale, in grado di assicurare adeguati livelli di professionalità ed affidabilità, con particolare riferimento al rispetto di sufficienti standard qualitativi nelle modalità di svolgimento della gestione delle attività di implementazione e certificazione di un sistema di gestione della qualità dei laboratori necessaria per le specifiche iniziative per i servizi analitici derivanti dalla promozione dei servizi aziendali, già in essere presso i vari Distretti Conciari e di imprese utilizzatrici del cuoio;

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

Sede legale e operativa
Via Nuova Poggioreale, 38
80143 Napoli
Tel. +39 081 5979100
Email: ssip@ssip.it
www.ssip.it

**Ufficio tecnico Normazione
e Sostenibilità c/o UNIC**
Via Brisa, 3 - 20123 Milano
Tel. +39 02 8807711 -
02 880771297
Email: ssip@ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI)
c/o MADE IN VICENZA
Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Vicenza
Via E. Montale, 27 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 964751
Email: gid@madeinvicenza.it

**Distretto Industriale di Santa
Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO**
Via San Tommaso, 119/121/123
56029 S. Croce sull'Arno (PI)
Tel. +39 0571 32542
Email: santacroce@ssip.it

**Distretto Industriale di Solofra
(AV) c/o UNIC - Centro Servizi
ASI**
Via Melito Langano, 9
83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740
Email: ssip@ssip.it



f



- e) a seguito dell'acquisizione del CV brevi manu da parte della Società il collaboratore conferma di essere in possesso della professionalità, del know-how e dell'esperienza necessaria e idonea alla realizzazione del presente contratto, in base alla propria personale esperienza e autonoma capacità lavorativa e organizzativa;
- f) il collaboratore, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo, soggetta a limitazioni, e dei diversi impegni personali in essere che occupano parte del suo tempo, è interessato a prestare la propria attività professionale in maniera variabile, in funzione della propria contingente disponibilità e autodeterminazione, in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita;
- g) conseguentemente, è espresso e specifico intendimento delle parti perfezionare un rapporto di
- h) collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art.409, n.3, c.p.c., di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del collaboratore dagli ordinari obblighi (quali il rispetto di un orario di lavoro, la presenza in azienda, l'autorizzazione per periodi di assenza, la documentazione delle malattie, la subordinazione gerarchica, l'assoggettamento a potere disciplinare, etc.) incumbenti sui dipendenti dell'azienda che sono destinati allo svolgimento delle attività principali rientranti nell'oggetto sociale dell'azienda stessa;
- i) il presente contratto non ricade nel lavoro subordinato ai sensi dell'art.2, co.2, D.Lgs. n.81/15, in quanto il collaboratore ha piena libertà organizzativa nel compimento delle finalità del presente contratto, anche in riferimento ai tempi e luoghi di esecuzione delle attività;

Tutto ciò premesso e assunto quale parte integrante, essenziale e giuridicamente rilevante del presente contratto, in esecuzione degli accordi verbali intercorsi, si conviene e si stipula espressamente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.2222 ss. cod.civ., dell'art.409 c.p.c., alle seguenti condizioni:

1. NATURA AUTONOMA DELLA COLLABORAZIONE

La Società conferisce al collaboratore, che accetta, un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, nella forma prevista dall'art.409, n.3, c.p.c. e riferentesi all'attività della Società, ancorché occasionale.

È esplicita volontà delle parti instaurare un rapporto di collaborazione autonoma, in quanto ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, a seconda delle concrete modalità del suo svolgimento.

Il collaboratore, nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, gode di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione.

Il collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi della società, definisce tempi, orari e modalità d'esecuzione della propria prestazione e l'utilizzo della sede e degli strumenti messi a disposizione, coordinandosi con l'azienda ove occorra.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il collaboratore si impegna a svolgere le seguenti tipologie di attività elencate in modo analitico:

- **gravimetria per la determinazione di Umidità, Ceneri e Sostanze Idrosolubili;**
- **titrimetria per la determinazione dell'Ossido di Cromo e del Contenuto di Azoto Totale;**
- **predisposizione di soluzioni analitiche per la determinazione di Metalli Pesanti e Composti Semivolatili;**
- **determinazioni di composti semivolatili;**
- **relazione finale sulle attività svolte ed output prodotti.**

Prima dell'inizio dell'attività il collaboratore prenderà visione dell'ambiente di lavoro e delle strutture ivi esistenti, elementi tutti riguardo ai quali potrà relazionare preventivamente e pariteticamente alla società. Il collaboratore dichiara di essere pienamente in grado di farlo nonché di poterle svolgere in semplice coordinamento paritetico con la organizzazione della società, senza altri obblighi a proprio carico.

3. OBIETTIVI PROFESSIONALI

Con il presente contratto di collaborazione le parti intendono realizzare, **in accordo con la norma ISO 17025, l'implementazione e la certificazione di un sistema di gestione della qualità dei laboratori necessaria per le specifiche iniziative per i servizi analitici derivanti dalla promozione dei servizi aziendali, già in essere presso i vari Distretti Conciari e di imprese utilizzatrici del cuoio;**

4. DURATA DEL CONTRATTO DETERMINATA

L'incarico, oggetto del presente contratto, avrà decorrenza dal 19/04/2018 e terminerà in data 30/07/2018.

5. MODALITÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO

Il presente contratto potrà essere rinnovato, per pari o diverso periodo, solo tramite previa apposita pattuizione per iscritto.

6. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INCARICO

La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.r.l.

Sede legale e operativa
 Via Nuova Poggioreale, 38
 80143 Napoli
 Tel. +39 081 5379100
 Email: ssip@ssip.it
www.ssip.it

Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC
 Via Brisa, 3 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 8807711 - 02 880771297
 Email: ssip@ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA
 Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza
 Via E. Montale, 27 - 36100 Vicenza
 Tel. +39 0444 994751
 Email: pid@madeinvicenza.it

Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO
 Via San Tommaso, 119/121/123
 56029 S. Croce sull'Arno (PI)
 Tel. +39 0571 32542
 Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI
 Via Melito Langano, 9
 83029 Solofra (AV)
 Tel. +39 0825 582740
 Email: ssip@ssip.it



orario di lavoro, restando libero il collaboratore di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno, obbligato solamente al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun referente della società.

Il collaboratore non dovrà assoggettarsi al codice disciplinare della società, in quanto tale collaborazione è volta a costituire, per espresso intendimento delle parti, un rapporto di lavoro autonomo, non subordinato, con ogni conseguenza di legge.

Il collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; gli è, in particolare, fatto divieto di divulgare qualsiasi notizia relativa alla società, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

Al fine di agevolare l'opera del collaboratore, gli saranno messe a disposizione tutte le informazioni attinenti il modus operandi della società per svolgere correttamente l'incarico.

La realizzazione concreta del programma negoziale qui concordato è rimessa alla capacità auto organizzativa del collaboratore.

Il collaboratore svolgerà le prestazioni previste dal presente incarico nel rispetto delle norme che regolano

la propria attività professionale e nel rispetto di ogni altra norma o disposizione civilistica, previdenziale, assicurativa e infortunistica, sia relativamente a se stesso sia relativamente ai suoi eventuali sostituti, rimanendo personalmente ed esclusivamente responsabile del puntuale rispetto delle relative disposizioni di legge.

7. STRUMENTI E DOTAZIONI

La dotazione di attrezzature in quanto meramente strumentali per la realizzazione del contratto, di carattere comunque secondario rispetto alle capacità professionali del collaboratore, verranno fornite dalla società laddove le Parti stesse e con accordo scritto e separato, ritenessero le stesse necessarie all'espletamento dell'incarico ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati e ferma e rata la condizione che la fornitura eventuale non sancisca o ne modifichi la natura dell'apporto di cui al presente contratto di collaborazione e la sua relativa genuinità.

8. CORRISPETTIVO CONCORDATO

Il compenso previsto viene determinato consensualmente nell'importo lordo pari a €. 5.000,00; il predetto importo deve intendersi comprensivo anche degli oneri fiscali e previdenziali che l'Azienda andrà a sostenere in aderenza e nel rispetto delle norme di legge.

Il compenso sarà pagato con cadenza mensile mediante emissione di cedolino paga così come previsto dal DPR 342/00 ed in aderenza a quanto previsto dall'art.57 del TUIR.

Le parti hanno consensualmente convenuto di determinare un corrispettivo che ritengono congruo all'opera prestata.

Con i suddetti corrispettivi si intende soddisfatta ogni e qualsiasi pretesa in relazione all'incarico di cui trattasi, che non darà diritto, alla scadenza dello stesso, alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo/integrativo.

9. GESTIONE SEPARATA

La Committente prende atto, come da acclusa dichiarazione, che per i redditi derivanti dalla prestazione dedotta nel presente il Collaboratore è tenuto all'iscrizione (ovvero, è iscritto) presso la competente sede INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 2/08/1995 n° 335 e che, pertanto, provvederà a tale iscrizione.

10. RISOLUZIONE ANTICIPATA DAL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL PREAVVISO

Il presente contratto decade a tutti gli effetti al termine della data stabilita.

Ciascun contraente potrà recedere dal presente contratto, ma dando un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese di calendario senza obbligo di motivazione, salvo inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, sarà applicabile una penale pari a € 500,00 (cinquecentoeuro/00).

Il contratto può essere risolto unilateralmente dalla società senza rispetto del preavviso e mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una grave inadempienza contrattuale.

Parimenti, il collaboratore può risolvere senza preavviso unilateralmente il contratto prima della sua scadenza naturale, in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte della società, quali a titolo indicativo: mancato pagamento di almeno due mesi di compenso, impedimento all'attività con intento doloso da parte dell'azienda, mancata consegna degli strumenti necessari per svolgere correttamente l'oggetto dell'incarico.

In caso di recesso anticipato, verrà pagato al collaboratore il corrispettivo limitatamente alla parte del lavoro già svolto.

11. RISERVATEZZA

Il Collaboratore non potrà altresì divulgare o utilizzare, in qualunque tempo e modo e con qualunque mezzo, le informazioni fornitegli dalla Committente per l'esecuzione del presente contratto e, comunque, le informazioni non di dominio pubblico da lei acquisite durante il vigore del presente contratto, concernenti progetti, programmi, invenzioni, know-how, attività industriali e commerciali e, in genere, l'attività imprenditoriale della Committente o delle società del Gruppo di appartenenza della Committente.

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

Sede legale e operativa
Via Nuova Poggioreale, 38
80143 Napoli
Tel. +39 081 5979100
Email: scip@ssip.it
www.ssip.it

Ufficio tecnico Normazione
e Sostenibilità c/o UNIC
Via Brisa, 3 - 20123 Milano
Tel. +39 02 8807711 -
02 880771297
Email: scip@ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI)
c/o MADE IN VICENZA
Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Vicenza
Via E. Montale, 27 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 984751
Email: gid@madeinvicenza.it

Distretto Industriale di Santa
Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO
Via San Tommaso, 119/121/123
56029 S. Croce sull'Arno (PI)
Tel. +39 0571 32542
Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra
(AV) c/o UNIC - Centro Servizi
ASI
Via Melito Langano, 9
83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740
Email: scip@ssip.it





12. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte agli indirizzi indicati nel presente contratto. Eventuali variazioni di residenza e/o domicilio dovranno essere immediatamente comunicate all'altra parte contrattuale per iscritto mediante raccomandata A.R..

In mancanza della notifica di detta variazione, le comunicazioni saranno validamente fatte all'indirizzo indicato in premessa o all'ultimo indirizzo comunicato nei modi e nei termini qui previsti.

13. MODIFICHE

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

14. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale registrazione, anche tardiva, del presente contratto presso l'ufficio di registro competente, sarà ad esclusivo carico della società; il presente contratto è composto da 5 (cinque) pagine tutte controfirmate in calce.

15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione e interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Napoli.

16. CLAUSOLE NULLE

Il contratto viene predisposto in clausole consensualmente disciplinate, ognuna avente un titolo specifico evidenziato in carattere "neretto". Ogni e tutte le clausole fanno parte integrante e inscindibile del presente contratto; qualora una clausola di questo contratto fosse per legge inefficace, ciò non renderà inefficace il contratto stesso né le altre clausole; la clausola inefficace verrà sostituita da altra analoga, di interpretazione più vicina a quella sostituita, secondo la volontà espressa rappresentata dal contratto nella sua interezza.

La Società prende atto che per i redditi derivanti dalla prestazione dedotta nel presente il Collaboratore è tenuto all'iscrizione (ovvero, è iscritto) presso la competente sede INPS, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 2/08/1995 n° 335 e che, pertanto, provvederà a tale iscrizione.

La società ed il collaboratore dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e

secondo il principio di equità, e precisano che lo stesso sostituisce e supera ogni accordo precedente verbale e/o scritto di qualsivoglia natura costituendo l'intero contratto intervenuto tra le parti e rappresentandone l'espressa volontà contrattuale.

Il presente contratto è predisposto in duplice originale, una per il collaboratore ed una per la società e, per quanto non espressamente previsto, è ad ogni effetto soggetto a quanto disposto degli artt.2222 ss. cod.civ. e dall'art.409 c.p.c..

Redatto in Napoli il giorno

19/04/2018 Letto, confermato

e sottoscritto

Il Collaboratore

Fabrizio Delle Donne

Per la Società

Attilio Puffini

Ai sensi dell'art.1341 cod.civ., le parti approvano specificatamente quanto dichiarato e pattuito ai punti:

da 1 a 16

Il Collaboratore

Fabrizio Delle Donne

Per la Società

Attilio Puffini